



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GOBETTI – DE LIBERO"

CORRELATO N°10
REGOLAMENTO BIBLIOTECHE

Art. 1 Hanno diritto ad utilizzare la Biblioteca d'Istituto, sia per la consultazione che per il prestito, i docenti, gli alunni, il personale non docente e gli ex alunni della sede centrale e della sede distaccata.

Art. 2 La Biblioteca è aperta tutto l'anno scolastico per il prestito e la consultazione, secondo orari stabiliti.

Art. 3 Gli utenti che usufruiranno del prestito apporranno sul registro la propria firma ed un numero di recapito telefonico, accanto alla data e al titolo dell'opera.

Art. 4 La durata del prestito è stabilita in un massimo di 15 giorni, rinnovabili, purché il volume non sia stato prenotato da altri. Non possono essere concessi in prestito due libri contemporaneamente.

Art. 5 Alcuni testi riservati alla consultazione possono essere dati in prestito ai soli docenti dell'istituto, per una durata massima di 7 giorni.

Art. 6 Sono escluse dal prestito le enciclopedie, i dizionari e le opere di particolare pregio. Tali volumi possono essere usati dai docenti e dagli alunni nelle classi in orario curricolare.

Art. 7 Le riviste possono essere date in prestito per la durata di 7 giorni.

Art. 8 Chi prende un libro in prestito è responsabile della sua buona conservazione. In caso di grave deterioramento o di smarrimento, il lettore sarà tenuto a ricomprare il libro uguale a quello manomesso o smarrito; in caso di impossibilità per libri fuori commercio, dovrà versare una cifra corrispondente al valore aggiornato del testo.

Art. 9 Chi riceve in prestito un libro già deteriorato, è tenuto a farne annotare lo stato sul registro dei prestiti.

Art. 10 Tutti i libri in prestito devono essere consegnati entro il 31 maggio di ogni anno scolastico, fatta debita eccezione per le classi dell'ultimo anno che, impegnate negli esami di stato, concorderanno la restituzione con il Bibliotecario.

Art. 11 Saranno ammessi a consultare testi in Biblioteca durante le ore di lezione:

- gli alunni forniti di permesso firmato dal docente a cui è affidata la sorveglianza della classe in quell'ora;
- gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e che svolgono attività di ricerca individuali.

Art. 12 Sono consentiti la visita della Biblioteca e lo svolgimento di attività di studio da parte di intere classi sotto la guida di un docente e previa richiesta al docente responsabile della Biblioteca.

Art. 13 Tutti gli utenti della Biblioteca possono presentare proposte di acquisto o richieste di abbonamento a riviste. Tali proposte, motivate e documentate, vanno consegnate al responsabile della Biblioteca.

APPROVATO CON DELIBERA N° 38 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 31/10/2023